

TI_GERICHTE 11.2000.9 vom 31. Januar 2000

TI Tribunale d'appello, 2000-01-31, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_11.2000.9

FR: TI_GERICHTE 11.2000.9 du 31 janvier 2000

IT: TI_GERICHTE 11.2000.9 del 31 gennaio 2000

Regeste

Sentenza o decisione senza scheda

Volltext

Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 31.01.2000 11.2000.9

Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 31.01.2000 11.2000.9

Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 31.01.2000 11.2000.9

Sentenza o decisione senza scheda

Incarto n. 11.2000.00009 Lugano , 31 gennaio 2000 /ld In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La prima Camera civile del Tribunale d'appello composta dei giudici: Epiney-Colombo, presidente, G. A. Bernasconi e Giani segretario: Ambrosini, vicecancelliere sedente per statuire nella causa _____ (misure provvisionali in pendenza di separazione o divorzio) della Pretura della giurisdizione di Mendrisio Nord promossa con istanza del 9 novembre 1999 da _____, _____ (patrocinato dall'avv. _____, _____) contro _____, nata _____, _____ (patrocinata dall'avv. _____, _____); premesso che con decreto cautelare del 23 dicembre 1999 il Pretore della giurisdizione di Mendrisio Nord ha respinto un'istanza provvisoriale dell'_____ intesa a ottenere lo sblocco di fr. 21 950.– depositati a suo favore su un conto presso il _____ di _____; accertato che contro tale decreto l'istante ha presentato un appello del 10 gennaio 2000, il quale non è ancora notificato alla controparte; preso atto che con lettera del 26 gennaio 2000 l'istante dichiara di ritirare l'appello, il Pretore avendo stralciato dai ruoli – nel frattempo – la causa di stato in esito all'entrata in vigore "delle norme procedurali federali contenute nel nuovo diritto del divorzio"; ritenuto che nelle circostanze descritte rimane da statuire sugli oneri processuali di seconda sede; ricordato che in linea di principio chi recede dalla lite deve sopportare le tasse e le spese da lui inutilmente cagionate (Rep. 1990 pag. 284, 1978 pag. 375 seg.); stabilito nondimeno che nella fattispecie l'appello non è ancora stato oggetto di intimazione, sicché le spese giudiziarie sono minime; considerato, ciò posto, che si giustifica di prescindere – eccezionalmente – dal prelievo di spese, mentre non è il caso di assegnare ripetibili, la controparte non avendo dovuto affrontare costi di rilievo; richiamato l'art. 352 cpv. 1 e 2 CPC, decreta: 1. La causa è stralciata dai ruoli per desistenza. 2. Non si riscuotono tasse o spese né si assegnano ripetibili. 3. Intimazione: – avv. _____, _____; – avv. _____, _____.

Comunicazione al Pretore della giurisdizione di Mendrisio Nord. Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello La presidente

Il segretario

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.